COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 62

Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate

COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 382. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Versione in vigore dal 4 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	III — Controlli sulle province sui comuni e su altri enti locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-62-controlli-sulle-deliberazioni-prese-nell-esercizio-di-funzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it